



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

PROT. _____ DEL _____

ALLEGATI N. _____ CLASS. 34.43.01/100/3.4 _____

RIF. FOGLIO N. _____ DEL _____

Al Comune di Oristano
Settore Lavori Pubblici
Oristano - PEC

Alla R.A.S. – Assessorato Enti Locali
Finanza ed Urbanistica
Servizio Tutela Paesaggio
Oristano - PEC

Nota inviata solo a mezzo P.E.C. o email
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 43, comma 6
d.lgs 82/2005, art. 47, commi 1 e 2

OGGETTO: ORISTANO (OR) Torre di Mariano II o di San Cristoforo (F. NCEU 14 A, Mappale 8680) – **D. Lgs. n°42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 – Parte Seconda Beni Culturali – AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004** per opere di RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI S. CRISTOFORO – POS. 3410 - Responsabile del Procedimento: ing. Antonella Sanna

In riferimento alla nota n. prot. xxxx del xxxxx, pervenuta alla Scrivente in data xxxxx ed assunta al prot. con il n. xxxx, con la quale codesta Amministrazione Comunale ha trasmesso il progetto in epigrafe per l'assunzione del parere di competenza della Scrivente;

Considerato che l'immobile denominato "Torre di Mariano II o di San Cristoforo", sito nella Piazza Roma del Comune di Oristano, è stato riconosciuto di importante interesse ex art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 con D.C.R. n° 270 del 27/12/2016 ai sensi del D.Lgs. 42/2004, pertanto, che lo stesso sottoposto alle disposizioni di tutela di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004.

questa Soprintendenza

AUTORIZZA

l'intervento, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda, per le seguenti motivazioni:

• L'intervento in oggetto è teso ad eliminare le attuali cause di inaccessibilità dell'importante edificio giudiciale ed a ripristinarne la visitabilità da parte del pubblico in condizioni di sicurezza; tale insieme di opere ha evidentemente l'ulteriore obiettivo di assicurarne la tutela e la trasmissione alle future generazioni e si sostanzia principalmente nella sostituzione degli impalcati lignei, ormai seriamente ammalorati, e delle relative travi portanti, delle scale lignee di accesso ai vari livelli e nella collocazione di un sistema di protezione dall'ingresso dei volatili infestanti che costantemente cospargono di guano le succitate strutture lignee con grave degrado delle stesse.

Si ritiene, nel suo complesso, l'intervento compatibile con le caratteristiche di interesse culturale del bene tutelato in quanto trattasi di opere indirizzate alla salvaguardia di strutture fondamentali per la stabilità statica del monumento e atte a garantirne l'accessibilità pubblica. Si tratta di strutture lignee non originali e pertanto suscettibili di essere sostituite con altre della stessa tipologia e foggia estetica; allo stesso modo le finiture in cocciopesto possono essere senza dubbi riproposte con un rifacimento del manto di eguali caratteristiche materiche e di colore.

Al contrario si nutrono forti dubbi sulla proposta installazione di barriere cosiddette *antipiccione*, sia per quanto concerne il sistema di fissaggio alla muratura in pietra arenaria, sia per ciò che concerne il dubbio risultato estetico (e sanitario): si avrebbe il retro-prospetto del monumento, e la visione delle parti interne di esso, celato da un diaframma che, per quanto semitrasparente, offrirebbe un velario di dubbio risultato estetico nei confronti della memoria collettiva che si ha dell'organismo architettonico militare quale è la Porta Pontis (o Torre di San Cristoforo); inoltre, i primi tentativi di effrazione dei volatili provocherebbero la stratificazione delle piume (e di altri residui) sul diaframma che, oltre che inficiante la fruizione visiva del panorama che si ha dalla Torre, avrebbe conseguenze igienico sanitarie tutte da esplorare.





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Pertanto, al fine di suggerire altre strade per l'inibizione di volatili sul monumento, si consiglia di valutare l'opzione dei sistemi ad ultrasuoni o, in alternativa, di studiare un sistema di reti retrattili su rullo da fissare sulla trave lignea più esterna delle sopralcature (faccia interna non a vista): con tale accorgimento e sentiti gli organismi preposti allo studio delle abitudini di certe razze di volatili, si potrebbe valutare un periodo di celate dei varchi in modo da disabituare gli esemplari dal stanziare sul manufatto e tenere le barriere sollevate nel periodo di maggiore affluenza di visitatori; tali barriere dovranno essere a scomparsa e garantire un alto indice di trasparenza; inoltre, andrà valutata la fattibilità in merito a quanto detto sulle abitudini dei volatili.

Considerato quanto esposto,

L'autorizzazione è concessa alle seguenti, vincolanti prescrizioni:

- Non venga realizzata la barriera antivolatile così come proposta ma si prendano in considerazione soluzioni alternative;

- La Direzione dei Lavori dovrà essere svolta da tecnico Architetto regolarmente iscritto all'Albo Professionale;

- I lavori dovranno essere eseguiti da impresa qualificata a norma della disciplina vigente con particolare riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e del D.I. 374 22/08/2017 del MiBAC di concerto con il MIT, Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 di cui al D. Lgs. 50/2016. Nello specifico le opere edili dovranno appaltarsi nella categoria OG2.

Contestualmente si chiede che sia trasmessa a fine lavori la documentazione fotografica relativa all'intervento, dagli stessi punti di vista utilizzati in fase di predisposizione del progetto, accompagnata dal "Consuntivo Scientifico" descrittivo dei lavori effettuati e dell'andamento del cantiere, redatto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 250 del DPR 207/2010.

Quanto sopra anche al fine della richiesta di eventuali visti di competenza su Certificati di esecuzione Lavori che potrebbero essere avanzati dalle imprese esecutrici e che non verranno rilasciati in assenza di tale documentazione. Il cantiere dovrà essere organizzato per consentire ogni eventuale verifica ispettiva della Scrivente.

La Scrivente, nell'effettuare la supervisione delle opere suddette, si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori stessi ove essi non risultino adeguati a garantire la tutela dei beni in questione.

Qualsiasi ulteriore elaborato e/o variazione si dovesse predisporre dovrà essere sottoposta all'approvazione di questa Soprintendenza.

Per quanto di competenza relativamente alla Parte Terza del D. Lgs. 42/2004:

tenuto conto che l'area è sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera d) e dell'art. 47 comma 2, lett. c delle N.T.A. del P.P.R. (Nuclei di primo impianto e di antica formazione);

considerato che l'intervento non risulta lesivo delle caratteristiche di interesse paesaggistico di cui alla parte Terza del D.Lgs. 42/2004, questa Soprintendenza esprime

parere favorevole, per quanto di propria competenza, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

- Si ribadisce l'inopportunità, ai fini della fruizione paesaggistica del bene tutelato, di applicare le barriere antivolatili sul prospetto posteriore della Torre di San Cristoforo.

Si resta in attesa di ricevere il provvedimento conclusivo da parte di codesta Amministrazione.

PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonella Sanna

La Soprintendente
Maura Picciau

PM/sp

